

Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3.

**Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Esercizio della funzione dirigenziale

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo rispettivamente un dipartimento o un servizio, o posizioni organizzative equiparate per pari livello di responsabilità, cui sono preposti nelle forme stabilite dalla legge. Per posizioni organizzative equiparate si intendono la posizione di staff o l'attività di ricerca e di studio.

#### Art. 2

##### Indennità di funzione dirigenziale

1. L'indennità di funzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene corrisposta ai dirigenti di prima e seconda qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui all'articolo 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

2. Possono essere inoltre attribuiti ulteriori coefficienti, sino alla misura massima di 0,2, in relazione alla particolare importanza delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sulla base di criteri stabiliti a norma del comma 4 del medesimo articolo 95.

#### Art. 3

##### Abrogazione di norme

1. Il comma 7 dell'articolo 84 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogato.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogata.

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per contributi previdenziali riferiti al periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1993 previsti in complessive lire 1.350.000.000 fanno carico, quanto a lire 1.260.000.000

al capitolo 5010, quanto a lire 90.000.000 al capitolo 5018 del bilancio dell'esercizio finanziario 1993 che presenta sufficienti disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1994

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Graziano Tovo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 luglio 1993, n. 29/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 318 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 1993, n. 10450;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 gennaio 1994, n. 178/20203, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per il personale.